



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

Telefono: 0862905463

fax: 0862905158

E-mail: comune.capitignano@postecert.it

COPIA

DETERMINA GENERALE N. 284

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE N° 35 del 08-08-2018

OGGETTO: EMERGENZA SISMICA 2016/2017. ORDINANZA CDPC N.392 DEL 6.9.2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA' FORFETTARIA PERIODO: 24 AGOSTO / 30 NOVEMBRE 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- nelle giornate del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, il territorio del Comune di Capitignano è stato colpito da eccezionali eventi sismici;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 24/08/2016 che ha interessato il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e 31 ottobre 2016 gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del 25 agosto 2016, sono stati estesi in conseguenza degli eventi sismici che nelle giornate del 26 e 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente i medesimi territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- l'art. 16 sexies, comma 2, del Decreto legge 20/06/2017 n. 91, convertito in Legge 03/08/2017, n. 123, ha prorogato la durata dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 fino al 28 febbraio 2018;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga, per ulteriori 180 giorni, dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, al fine di consentire il completamento degli interventi di definitivo superamento delle crisi;

RICHIAMATO l'art. 5 dell'ordinanza CDPC n. 392/2016 in base al quale: "1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e

soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:

- a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;*
- b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.”;*

VISTO l'art. 7 dell'ordinanza CDPC n. 392/2016 che così recita: “1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa.”;

VISTO l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza CDPC n. 396/2016 che prevede la possibilità di riconoscere

al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti:

- a) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;*
- b) per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;*
- c) per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4.”;*

VISTO l'art. 7 dell'ordinanza CDPC n. 400/2016 che dispone l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla lettera a) dell'art. 5 dell'ordinanza CDPC n. 392/2016 il Dipartimento della Protezione civile con nota del 14 settembre 2016 n. prot. DIP/TERAG16/0047051 ha chiarito che:

- per “**impiego sul territorio colpito**”, la disposizione ricomprende sia il personale inviato nelle aree terremotate e proveniente da zone diverse del paese, sia il personale operante nei territori colpiti in quanto già ivi presente per esigenze di servizio;
- la speciale indennità operativa, ancorché riconosciuta in misura forfettaria, deve essere tuttavia, commisurata ai giorni di effettivo impiego. Tale indennità ammonta, quindi al controvalore di 12,5 ore/giorno per il periodo 24 - 31 agosto 2016 e a 10 ore/giorno per

il periodo 1° - 30 settembre riferite alle prestazioni di lavoro straordinario notturno e festivo e potrà essere riconosciuta unicamente al verificarsi delle seguenti due condizioni contestuali: l'effettiva presenza sul territorio colpito e l'aver svolto, in tale lasso di tempo, compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici, relativamente agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione;

- tali coesistenti condizioni devono essere attestate sotto la propria responsabilità dai dirigenti preposti alle strutture delle Amministrazioni di appartenenza.

VISTA l'ordinanza sindacale n. 24 del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il COC

PRESO ATTO CHE il Sindaco con proprio atto n. prot. 3580/2018, in qualità di responsabile del COC e dell'Ufficio ricostruzione del Comune di Capitignano ha attestato l'effettiva presenza nel periodo Agosto - Novembre 2016, in relazione allo svolgimento di compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici dei seguenti dipendenti:

- Mililli Gabriele
- Sebastiani Franco
- Muzi Achille
- Donati Nazareno
- Laurenzi Fabio (da settembre 2016)

DATO ATTO CHE sulla base predetta attestazione è stato elaborato l'allegato **prospetto riassuntivo** dei periodi per la liquidazione della speciale indennità di cui alla OCDPC 392/16 art.5, comma1, lettera a);

VISTE le tabelle dei compensi orari spettanti per il lavoro straordinario festivo e notturno di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Funzioni locali – siglato in data 21/05/2018;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21/05/2018;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria effettuata, di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono integralmente riportate

- Di liquidare personale dipendente elencato in premessa, che ha svolto compiti e funzioni direttamente connessi con gli eventi sismici relativamente agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, l'indennità omnicomprensiva prevista dall'art.5, comma1, lett.a), della OCDPC 392 del 06.09.16, come riportata nell'apposito prospetto allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

- Di imputare la relativa spesa complessiva sul Cap1900, art. 1, del Bilancio di previsione 2018-2020, corrente esercizio;
- Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti.

**Il Responsabile
del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Elena
BUEMI**

PARERE COPERTURA FINANZIARIA

VISTO: ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria del presente atto.

Capitignano, 08-08-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to LAURENZI FABIO)**

PUBBLICAZIONE

ATTESTO che la presente determinazione è stata pubblicata per giorni 15 all'Albo Pretorio Comunale con n°526

Capitignano, 05-09-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Elena
BUEMI)**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Capitignano, 05-09-2018

**Il Responsabile
del Servizio
(F.to Dott.ssa Maria Elena
BUEMI)**